



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

MISURA 113

*Prepensionamento degli imprenditori
e dei lavoratori agricoli*

*I bandi sono stati approvati con il
DRD n.3 del 18.1.2011,
pubblicato sul BURC n.4
del 19.01.2011*

www.agricoltura.regione.campania.it

<http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura>

Numero Verde
800881017



Assessorato Agricoltura



Presentazione

Con i nuovi bandi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR Campania 2007-13) a sostegno del settore agroalimentare e forestale della Campania ci sono 146 milioni di euro di fondi pubblici (risorse europee, statali e regionali) che vanno a supportare 19 misure di intervento.

Il nostro obiettivo è quello di puntare sulla qualità degli investimenti e non sulla quantità per "la spesa ad ogni costo". Per questo motivo, abbiamo strutturato i nostri interventi su misure che raccolgano le nuove sfide dello sviluppo rurale, inteso come strumento di rilancio non solo del settore agricolo, ma dell'intero territorio. E, in questo senso, il concetto di territorialità ha fatto da indirizzo e da orientamento degli interventi che mettiamo in campo e che mirano a esaltarne le diverse peculiarità e vocazionalità, sia produttive che aziendali, soprattutto di quelle piccole imprese che riescono a garantire la qualità ed a porsi gli obiettivi prefissati dal PSR: competitività, sicurezza alimentare, specificità. Per questa nuova tornata di bandi abbiamo puntato molto sullo snellimento delle procedure che accorcerà di 60 giorni l'iter per avere i decreti di pagamento e abbiamo introdotto la modalità "stop and go" per l'attuazione delle misure, cioè la formula dei bandi aperti a sessioni predeterminate salvo le eccezioni previste nei bandi di singole misure. Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012. Un altro elemento innovativo è il fascicolo aziendale, ossia lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano. Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della richiesta di contributo.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che investire in agricoltura è e sarà fondamentale per il futuro delle popolazioni: le lobbies internazionali si adoperano ed investono già da tempo nel settore primario per detenere la sovranità alimen-



tare, per questo, occorre essere attivi e protagonisti quantomeno nell'area del Mediterraneo. Rispetto all'evoluzione dei modelli aziendali, oltre a considerare le potenzialità in termini di produzioni legate al territorio di cui la Campania ed il meridione sono ricchi, potrà essere utile che le piccole aziende diventino, nel tempo, anche di servizi, a supporto del tessuto produttivo, in genere, ed agricolo, in particolare. Ciò nell'ottica della multifunzionalità e della possibilità di offrire servizi e beni pubblici come già auspicato dalla PAC 2007-2013.

L'augurio è che l'ingente massa di risorse messa a disposizione del territorio, trovino nella governance istituzionale e imprenditoriale, in uno all'intero tessuto economico e sociale, l'"accoglienza" necessaria a far sprigionare quella potenzialità che lo stesso territorio possiede affinché l'auspicato sviluppo locale sostenibile diventi realtà.

Vito Amendolara

Assessore regionale all'Agricoltura





1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009";
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
- Le vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 113 per il presente bando è fissata in euro 3.000.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La misura viene attivata per stimolare il trasferimento dei terreni agricoli e l'avvicendamento generazionale nella conduzione delle aziende agricole ed evitare lo spopolamento delle aree rurali.

Attraverso il subentro dei giovani rilevatori la misura intende, inoltre, stimolare:

- i processi di adeguamento professionale nella gestione dell'impresa agricola;
- una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta;



- l'ampliamento e l'accorpamento delle aziende;
- il rafforzamento della competitività attraverso l'innalzamento qualitativo delle produzioni;
- la riconversione produttiva riferita alle filiere soggette a crisi di mercato ovvero oggetto di trasformazioni indotte dalla riforma della PAC;
- l'ottenimento di produzioni agricole rispondenti alle vigenti normative igienico - sanitarie, nell'ambito delle iniziative espressamente rivolte alle aziende agricole, previste dalla DGR n. 76 del 18.1.2008 "Piano di interventi a favore delle filiere produttive per fronteggiare l'emergenza rifiuti" e successiva modifica ed integrazione n. 198 del 28.1.2008.

Il sostegno previsto dalla misura consiste nell'erogazione di un'indennità agli imprenditori che abbandonano permanentemente e definitivamente ogni attività agricola finalizzata alla commercializzazione ed ai lavoratori agricoli dipendenti dell'impresa cedente che rinunciano anch'essi definitivamente ad ogni attività agricola.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale, prioritariamente per le aree territoriali ricadenti in tre delle sette macroaree omogenee che il PSR 2007/2013 ha individuato.

E' concessa, pertanto, priorità alle aziende ricadenti nelle macroaree omogenee regionali classificate:

- C – aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- D1 – aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
- D2 – aree caratterizzate da ritardo di sviluppo.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

L'indennità è concessa:

- all'imprenditore agricolo (**cedente**), ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D.Lgs. 99/2004 e del D.Lgs. 101/2005 che, in quanto titolare di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole delle C.C.I.A.A., abbandona definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali e trasferisce i terreni posseduti ad un rilevataro, che soddisfi le condizioni indicate al paragrafo 7 "Requisiti di ammissibilità".

I fondi oggetto di cessione dovranno risultare essere condotti in base ad un legittimo titolo di possesso: proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti ovvero comodato ovvero contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle



parti contraenti, registrati in data antecedente la data di presentazione della domanda. In presenza di comodato contratto di affitto sottoscritto dalle due parti o di contratto di affitto unilaterale o verbale, con denuncia all' Ufficio del Registro, il soggetto cedente alleggerà alla istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario non cedente, in cui lo stesso conferma la sussistenza di una delle citate tipologie di contratto (comodato, contratto di affitto bilaterale, unilaterale o verbale), approva quanto riportato nella suddetta denuncia e si dichiara favorevole allo scioglimento del rapporto in essere (*allegato n. 2*).

- al salariato agricolo o coadiuvante familiare (lavoratore agricolo), che opera nell'azienda agricola del cedente al momento della presentazione della domanda di prepensionamento e che abbandona definitivamente ogni attività agricola.

6. Compatibilità tra misure e/o azioni

La misura sarà attuata in maniera indipendente. Tuttavia è concessa priorità alle domande presentate dal cedente il cui rilevatario sia un giovane agricoltore di età inferiore ai 40 anni non ancora insediato, che, in possesso dei requisiti necessari, intende subentrare al cedente insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013.

7. Requisiti di ammissibilità

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presenza di un rilevatario che soddisfi uno dei seguenti requisiti:

- a) subentri al cedente in qualità di "giovane agricoltore", insediandosi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013¹;
- b) rivesta la qualifica di imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni per gli uomini e 45 per le donne ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005, subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa e, al momento del subentro, disponga di una copertura previdenziale presso la Gestione obbligatoria della Previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni;

¹ Giovani agricoltori non ancora insediati, che non hanno compiuto i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto cedente e che si insedieranno per la prima volta come capo dell'azienda agricola rilevata, nei 180 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla misura 112.



c) sia una società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo e subentri al cedente al fine di ingrandire la propria impresa.

I soggetti destinatari della misura, alla data della presentazione della istanza di partecipazione, devono obbligatoriamente essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di seguito descritti, fatta salva la documentazione (*certificazioni e dichiarazioni*) da produrre entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura.

Ulteriori requisiti d'ammissibilità

Azienda

L'azienda oggetto di cessione deve:

- necessitare dell'impiego di almeno un'ULA (*unità lavorativa anno*)² in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo aziendale. L'ULA esprime la minima dimensione economica, correlata alla soglia minima di redditività;
- essere costituita da una SAT di almeno 2 ettari, riducibile ad 1 ettaro quando parte della superficie aziendale sia destinata, per un minimo di 0.3 ettari, a serre.

Il passaggio della titolarità dei fondi oggetto di cessione, dal cedente al rilevatario, è consentito solo tramite trasferimento di proprietà ovvero contratto di affitto sottoscritto dalle parti, registrati come per legge.

Cedente

Il cedente, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura, deve :

- avere almeno 55 anni di età: non oltre 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- avere svolto attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo;
- essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (INPS) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di almeno 20 anni, in conformità alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, fermo restando la modificazione del periodo di copertura previdenziale richiesto, qualora nuove disposizioni in materia lo dovessero prevedere;
- essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

² Il numero delle ULA aziendali è attestato dallo sportello redditività operante presso gli STAPA-Ce.P.I.C.A. competenti per territorio, ai quali il beneficiario dovrà fare riferimento.



Successivamente provvederà alla sostituzione del fascicolo aziendale con il fascicolo elettronico, costituito attraverso le procedure certificate SIAN, contenente, tra l'altro, l'esatta indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato.

non deve:

- aver frazionato o ridotto la propria azienda nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale.

L'eventuale prosecuzione del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativo ai fini della applicazione del presente bando.

Non è ammesso il frazionamento dell'azienda ceduta.

Non è consentito il passaggio di titolarità tra i coniugi.

Il cedente potrà svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo, utilizzando una superficie non superiore al 10% dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro. Detta attività agricola, proseguita dal cedente a fini non commerciali, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune. Può, inoltre, conservare la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione per sé e/o per i propri familiari.

I diritti e gli obblighi gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevataro, ad eccezione fatta per i terreni destinati ad usi non agricoli. Il cedente conserverà il possesso dei titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà. Il trasferimento di questi ultimi, nelle forme appropriate, sarà reso noto dal soggetto cedente a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nelle forme e nei tempi previsti dalla documentazione specifica di misura richiesta (allegato n. 1).

Cedente - affittuario o comodatario

Nel caso particolare in cui il cedente si configuri quale affittuario o comodatario dei fondi oggetto di cessione, questi cederà i terreni oggetto di contratto al proprietario (che si configura come rilevataro) o ad altro soggetto rilevataro previsto dalla misura, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della citata istanza, a condizione che:

- cessi definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali sui terreni ceduti e su tutti i terreni eventualmente posseduti, a qualsiasi titolo;
- il rilevataro, sia esso il proprietario dei fondi o altro rilevataro, risulti in possesso dei requisiti previsti al punto 3, art. 23 del reg. CE 1698/2005 e soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 7 (rilevataro) del presente bando;
- risulti in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).



Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

L'affittuario cedente, inoltre, entro i 60 giorni citati, certificherà, con le modalità descritte ai successivi paragrafi, l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato, con la conseguente cessazione dei loro effetti, nonché l'avvenuto rilascio dell'azienda ceduta.

In presenza di contratto di affitto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*verbale*) con denuncia di una sola delle parti contraenti, il soggetto cedente è tenuto ad allegare alla istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il proprietario non cedente dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella suddetta denuncia di contratto verbale di affitto e di essere favorevole alla rescissione del contratto in essere (*allegato n. 2*).

Lavoratore agricolo

Possono accedere alle agevolazioni previste dalla misura anche i lavoratori dipendenti dell'impresa del cedente, che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola, nel numero massimo di due unità purché, alla data di presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:

- abbiano almeno 55 anni;
- si impegnino ad abbandonare definitivamente l'attività agricola;
- non godano, al momento dell'abbandono dell'attività, di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- siano iscritti al regime di previdenza sociale dell'INPS ed abbiano versato alla gestione previdenziale obbligatoria, contributi per almeno 20 anni;
- non abbiano ancora raggiunto l'età per beneficiare di una pensione di vecchiaia;
- abbiano dedicato all'attività agricola nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro in qualità di lavoratori agricoli o coadiuvanti familiari (lavoratori agricoli dipendenti);
- abbiano lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso.

I lavoratori agricoli che intendano presentare domanda dovranno anagrafarsi sul Sistema Informativo Regionale. Solo in seguito all'ammissione al beneficio dovranno costituire il proprio Fascicolo elettronico.

Rilevatorio

- a) il rilevatorio, con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, al momento della presentazione della



istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente:

- non deve risultare essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art 2135 del c.c., del D. Lgs. 99/2004 e del D. Lgs. 101/2005 e non deve essersi insediato in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale;
 - non deve essere in possesso del fascicolo aziendale.
- b) il rilevatario imprenditore agricolo con età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla misura da parte del soggetto cedente deve:
- disporre di una copertura previdenziale presso la Gestione Obbligatoria della previdenza agricola (INPS) di almeno 5 anni;
 - essere in possesso del fascicolo aziendale, costituito o aggiornato, attraverso le procedure certificate dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I rilevatari già imprenditori agricoli di età inferiore ai 50 anni, 45 per le donne e le società rilevarie con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, alleggeranno alla istanza di partecipazione, certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A.), attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta.

I diritti e gli impegni gravanti sull'azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia responsabile del rispetto degli impegni assunti fino alla data della cessione, al rilevatario. I titoli di diritto soggettivo associati al regime di pagamento unico, in quanto diritti di proprietà non sono direttamente associabili al trasferimento della superficie aziendale. Per essi il soggetto cedente rilascerà dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nelle forme previste dalla documentazione specifica di misura richiesta (*allegato 1*).

Non sono ammessi quali rilevatari, società di persone o di capitali nelle quali vi sia la partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

L'azienda del rilevatario deve necessitare, ad acquisizione avvenuta, di un volume minimo di lavoro tale da garantire almeno 1 ULA.

Il rilevatario che abbia acquisito terreni oggetto di cessione in forza della presente misura, non potrà in seguito beneficiare dell'indennità, in qualità di cedente, per il periodo 2007/2013.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA e/o FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- nell'anno civile in corso o in quello precedente siano stati destinatari di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi, non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
- siano al momento destinatari di provvedimenti di sospensione del finanziamento adottati ed ancora vigenti;



– non abbiano ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario.

Per accedere alla presente misura, inoltre, è necessario non richiedere o non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

8. Requisiti di incentivazione

Le indennità saranno concesse al cedente e al lavoratore agricolo, per il periodo e gli importi di seguito specificati, dopo la stipula dell'atto di trasferimento di possesso dei terreni e delle pertinenze produttive dal cedente al rilevataro, a mezzo compravendita o affitto (*ai fini del presente bando non sono ammessi contratti di comodato cedente/rilevataro*), fermo restando l'obbligo della registrazione e successiva produzione allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. territorialmente competente.

La misura è a totale carico pubblico e prevede un aiuto per un periodo massimo di 10 anni per tutti i beneficiari che rispettino gli impegni assunti.

Il sostegno prevede per il cedente ed il lavoratore agricolo l'erogazione di un'indennità annua che, nel caso in cui il cedente percepisca una pensione di anzianità di importo inferiore al sostegno spettante, è versata a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione già percepita e fino alla concorrenza massima del citato sostegno.

Cedente

L'indennità è modulata in funzione della dimensione economica dell'azienda ceduta, calcolata in termini di fabbisogno di lavoro complessivo annuo.

Al momento della cessione dell'azienda, è erogata una indennità base annua pari ad 8000,00 euro, incrementabile di 500,00 euro per ogni ULA, risultante dalla certificazione rilasciata dagli STAPA CePICA, fino ad un importo massimo di 18.000,00 euro/annui per un totale complessivo massimo, di 180.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne consegue che l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

In caso di cessione dell'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto dalla misura per un solo cedente. L'aiuto è individuato in una indennità annua fissa per ogni cedente, definita dal rapporto: 8.000,00 euro/numero cedenti. La quota parte così determinata potrà essere



incrementata di 500,00 euro per ULA, che andranno erogati proporzionalmente al contributo in ULA del singolo cedente.

Lavoratore agricolo

Al lavoratore agricolo dipendente dell'azienda cedente, che abbandona le attività lavorative, è erogata un'indennità annua pari a 4.000,00 euro per un totale complessivo, massimo, di 40.000,00 euro.

L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età necessaria all'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. Ne consegue che, ove necessario, l'indennità relativa all'ultima annualità potrà essere calcolata per frazione di anno e che non saranno corrisposte indennità a copertura dei periodi intercorrenti tra la data del raggiungimento della suddetta età pensionabile e l'effettiva erogazione al soggetto interessato, da parte degli Enti preposti, della rata mensile di pensione maturata.

9. Criteri di selezione

Le istanze che risulteranno ammissibili nella fase istruttoria, saranno valutate sulla base di una griglia di **parametri di valutazione** (allegato n. 4), riferiti alle seguenti principali categorie:

- requisiti soggettivi;
- requisiti oggettivi dell'azienda;

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati sarà pari al prodotto tra il **peso** dello stesso, espresso in valore numerico ed i **coefficienti dimensionali** il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza / assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio totale attribuito a ciascuna istanza sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati (massimo 100,00 punti).

Per tutti i parametri di valutazione, il valore del coefficiente è predefinito e direttamente attribuibile sulla base di requisiti oggettivamente ricavabili dal formulario allegato alla istanza di partecipazione e dalle informazioni fornite dal richiedente.

Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per la misura.

Per ciascuna sessione di valutazione verranno costituite specifiche graduatorie nelle quali saranno riportate le istanze ed i punteggi conseguiti, arrotondati alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione in relazione all'eventuale riconfermata parità.



Nell'ordine è data preferenza alle domande di cessione collegate al rilevatorio:
– che subentra al cedente insediandosi come "giovane agricoltore" ai sensi della misura 112;
– con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni;
– con età anagrafica più giovane tra i rilevatori già imprenditori agricoli di età inferiore a 50 anni.

Nell'ambito delle sopraelencate priorità, sarà data precedenza alle istanze proponenti cessioni a favore dei rilevatori donne.

10. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del "bando aperto a sessioni predeterminate", come indicato nelle disposizioni generali. La partecipazione alla misura avrà luogo attraverso l'invio di un plico chiuso allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. territorialmente competente (quello sul cui territorio insiste il centro aziendale ovvero la maggiore superficie aziendale oggetto di cessione), entro lo scadere di ogni sessione di riferimento, secondo le scadenze prefissate ed indicate nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Il plico dovrà contenere:

- l'istanza di partecipazione del cedente e eventuale istanza del/i lavoratore/i dipendente/i dell'azienda del cedente;
- l'istanza di partecipazione del rilevatorio ;
- la notifica di ricezione del formulario ed il formulario codificato, sottoscritto, per quanto di competenza, da tutti i soggetti destinatari dell'intervento;
- la documentazione amministrativa come di seguito richiesta ai destinatari citati (autocertificazioni, impegni ed allegati).

Il plico riporterà sul frontespizio la dicitura: "PSR Campania 2007-2013 – Misura 113" e sul retro il nominativo, recapito postale nonché il numero di fax del richiedente.

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.a.), corriere espresso, consegna a mano. In ogni caso, ai fini della ricevibilità dell'istanza nella sessione di riferimento, viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo del Settore ricevente.

Le domande pervenute con modalità differenti da quelle previste non saranno accolte.

L'Amministrazione non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.





Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di partecipazione alla misura (ricevibilità, istruttoria e valutazione dell'istanza, graduatoria e concessione dell'indennità) perverranno ai soggetti beneficiari della misura (cedente e lavoratore dipendente), con le modalità e nei tempi indicati dalle disposizioni generali per l'attuazione delle misure. Eventuali comunicazioni riguardanti il rilevatorio saranno inviate all'indirizzo desunto dalle dichiarazioni allegata alla istanza di partecipazione inoltrata dal soggetto cedente.

L'istanza e il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania, <http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura/>.

Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

Tutti i soggetti destinatari dell'intervento dovranno obbligatoriamente allegare copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità. Qualora il citato documento non sia in corso di validità, i destinatari possono dichiarare in calce alla copia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Le istanze corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete, non saranno ammesse a valutazione (*non è ammessa integrazione delle istanze*). Su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa potrà essere restituita con le modalità previste dalle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.

Cedente

Con le modalità descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, il cedente comunicherà la volontà di abbandonare ogni attività agricola e l'impegno a cedere al soggetto rilevatorio indicato in domanda, le superfici descritte nel proprio fascicolo aziendale. Comunicherà, inoltre, l'eventuale intendimento a trattenere una superficie non superiore al 10% della SAT dell'azienda originaria e comunque fino ad un massimo di 1 ettaro, sulla quale intende svolgere attività agricola destinata unicamente all'autoconsumo. Indicherà, infine, l'eventuale intendimento a conservare per sé e/o per i propri familiari, la disponibilità degli edifici destinati ad abitazione.

Il cedente rilascerà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00:

- di aver esercitato, in forma professionale e continuativa, l'attività agricola nei dieci anni precedenti la domanda di cessione, indicando la relativa posizione INPS;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con



applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) *{nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi}*;

- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di aver concluso il periodo di emersione come previsto dalla medesima legge;
- di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria (INPS) ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un periodo di anni (*dichiarare il n di anni*) e, quindi, di aver maturato il minimo di anni venti di contribuzione;
- di non aver frazionato o ridotto la propria azienda, nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per una superficie superiore al 25% della SAT aziendale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico da cedere al rilevataro;
- di non partecipare a qualsiasi titolo, alla compagine sociale del soggetto rilevataro (in caso di società);
- di non essere titolare di pensione di vecchiaia;
- il/i lavoratore/i in possesso dei requisiti di accesso alla misura;
- l'eventuale titolarità di pensione nazionale/comunitaria indicando l'Ente Previdenziale;
- l'essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (*per le aziende che allevano bovini da latte*);
- il grado di parentela con il rilevataro;
- le superfici conservate ai fini di autoconsumo (*max 10% della SAT fino a max 1 ettaro*)



Rilascierà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione;
- b) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- c) di allegare alla istanza di partecipazione alla misura il modello cartaceo del proprio fascicolo aziendale e l'attestazione in ordine al numero di ULA necessarie all'azienda oggetto di cessione;
- d) di essere impegnato da almeno 5 anni in filiere produttive soggette a crisi di mercato e di aver allegato, a tal fine, copia della domanda di rimborso avanzata (*eventuale*);
- e) che il trasferimento dei terreni oggetto di cessione avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 della legge. n. 590/65; art. n. 7 della legge. n. 817/71; art. n. 23 della legge. n. 11/71; art. n. 45 della legge. n. 203/82; art. 4bis della legge n. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Inoltre, il cedente renderà una dichiarazione congiunta con il rilevatorio nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- attestazione in ordine al numero di ULA necessarie, in termini di fabbisogno di lavoro complessivo (*minimo 1 ULA*), rilasciata dal Dirigente dello Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura e CePICA, territorialmente competente;
- in caso di società l'elenco dei soci e codice fiscale al momento della presentazione della domanda;
- prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca della pensione di anzianità.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, il cedente produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- verbale, redatto ai sensi dell'art. n. 45 L. 203/1982 sui Patti Agrari, attestante:
 - a) l'avvenuto scioglimento del contratto di affitto o comodato in essere tra il cedente (*affittuario ovvero comodatario*) ed il proprietario dei fondi oggetto di cessione;
 - b) l'avvenuto rilascio degli stessi;



- copia conforme all'originale del contratto di compravendita, ovvero del contratto di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, a favore del rilevatario indicato nella domanda. Il contratto di compravendita deve obbligatoriamente contenere, a pena di mancata ammissione dell'istanza alla liquidazione dell'indennità, una clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilità ed inalienabilità delle superfici acquisite ed eventualmente prepossedute e l'obbligo ad esercitare sulle stesse l'attività agricola a titolo principale, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque. I suddetti contratti, di compravendita ovvero di affitto, devono, inoltre, contenere l'indicazione dettagliata di tutte le superfici e degli edifici non trasferiti e degli obblighi derivanti dalla adesione a precedenti regimi di aiuti;
- copia conforme all'originale della documentazione attestante l'avvenuta richiesta di cancellazione presso l'INPS, CCIAA, UMA e della Partita IVA ovvero attestazione rilasciata dai suddetti uffici circa l'avvenuta cancellazione, nonché copia conforme all'originale della documentazione attestante l'eventuale richiesta di proroga a tempo determinato del possesso del numero di partita IVA, per la definizione delle partite commerciali in corso, ovvero attestazione di avvenuta concessione della proroga.

Nel caso specifico, la presentazione delle sole richieste di certificazione in copia conforme all'originale, implica una liquidazione ed erogazione dell'indennità annua ai soggetti beneficiari subordinata alla produzione della documentazione attestante le avvenute cancellazioni o proroghe citate.

Per le aziende il cui soggetto cedente, alla data della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente misura, risulti beneficiario del regime di pagamento unico per azienda, ai sensi del Reg. CE 1782/03 art. 33 ed in possesso dei relativi titoli di diritto soggettivo e/o in caso di trasferimento di aziende zootecniche, è fatto obbligo al cedente di produrre, entro i 60 giorni citati, allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*allegato n. 1*), ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall'art. 76 del citato DPR, attestante:

- l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, ad altro soggetto diverso dal rilevatario dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- ovvero l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli, in quanto diritti di proprietà, al rilevatario dell'azienda oggetto di cessione, a mezzo successione o affitto o vendita o altra forma di trasferimento;
- che i titoli soggettivi trasferiti risultano sufficienti a garantire la copertura del potenziale produttivo aziendale, così come determinato dalla "consistenza di stalla" aziendale, alla data del trasferimento del possesso.



Lavoratore agricolo

Il lavoratore agricolo con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- a) di non godere di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- b) di essere dipendente dell'impresa del cedente;
- c) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- d) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- e) il numero di posizione INPS;
- f) di essere iscritto al regime di previdenza sociale dell'INPS, aver versato i relativi contributi previdenziali ed aver maturato un periodo di contribuzione di (dichiarare il n° di anni) e, quindi, di aver maturato il minimo di anni venti di contribuzione;
- g) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- a) di aver dedicato all'attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del tempo di lavoro, come lavoratore agricolo o coadiuvante familiare (lavoratore agricolo dipendente);
- b) di aver lavorato nell'azienda descritta nel fascicolo aziendale del cedente, l'equivalente di due anni a tempo pieno, negli ultimi 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- c) la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- d) di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione;
- e) di comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda.



Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura, dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il lavoratore agricolo produrrà al citato Settore Tecnico Amministrativo dichiarazione sostitutiva di certificazione, articolo 46 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR per il rilascio di dichiarazioni mendaci, in cui dichiara:

- di aver provveduto ad estinguere la propria posizione contributiva, relativa ai versamenti previdenziali, presso la gestione previdenza agricola dell'INPS.

Rilevatorio

A) il rilevatorio con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 (*Insediamiento di giovane agricoltori*) in qualità di capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale, con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella consapevolezza delle norme penali di cui all'articolo 76 del citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci:

- a) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- b) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- c) di trovarsi, alla data della presentazione della domanda di partecipazione, in una delle condizioni descritte al paragrafo 7. Requisiti di ammissibilità del presente bando;
- d) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il grado di parentela con il cedente;
- f) di trovarsi, alla data di presentazione della istanza, nella condizione di "giovane agricoltore", non ancora insediato ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di ces-



sione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;

- la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;
- la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Misura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione.

Inoltre, il rilevataro renderà una dichiarazione congiunta con il cedente nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire.

Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevataro dovrà costituire il proprio fascicolo aziendale e produrre al citato Settore Tecnico Amministrativo:

- documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
- la posizione INPS quale titolare dell'azienda oggetto dell'insediamento o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. "Impegni del beneficiario";
- l'iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA o copia conforme all'originale della domanda presentata al suddetto Ente camerale, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. "Impegni del beneficiario";
- il numero di Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa o copia conforme all'originale della domanda presentata al competente Ufficio, tesa ad ottenerla in conformità a quanto descritto al paragrafo 12. "Impegni del beneficiario";
- statuto e atto costituito con elenco dei soci da cui si evince che il cedente non partecipa a qualsiasi titolo, alla compagine sociale del soggetto rilevataro.

Nel caso in cui, entro il citato periodo, le suddette certificazioni non risultino ancora conseguite, il rilevataro giovane agricoltore produrrà, in copia conforme all'originale, le domande presentate ai suddetti Enti volte ad ottenerle, fermo restando il successivo obbligo di presentazione della documentazione attestante le avvenute definitive iscrizioni.

La liquidazione ed erogazione dei pagamenti annuali ai soggetti beneficiari sono subordinate ai sopra descritti adempimenti.



B) il rilevatorio già imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, con le modalità sopra descritte, in conformità ai modelli predisposti dalla procedura informatica, renderà le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico in base all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazioni di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale ed agli articoli 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di disporre, al momento della presentazione della domanda, di una copertura previdenziale presso la gestione obbligatoria della previdenza agricola dell'INPS, di anni _____ (*almeno 5*);
- il titolo di studio di cui è in possesso;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di obblighi previsti dalle profilassi obbligatorie a carico del patrimonio zootecnico preposseduto;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Renderà, inoltre, le seguenti dichiarazioni semplici:

- la volontà di subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- la stima, in termini percentuali, rispetto al valore dichiarato dal cedente, dell'incremento di valore aggiunto conseguente all'acquisizione dell'azienda oggetto di cessione;
- gli impegni pluriennali, i vincoli e le relative scadenze gravanti sull'azienda eventualmente preposseduta;
- la conformità della versione cartacea della domanda a quella informatica;
- di essere pienamente a conoscenza delle Disposizioni Generali del PSR 2007-2013 della Regione Campania, del contenuto del Bando di attuazione della Mi-



sura 113, degli impegni derivanti dalle disposizioni in essi contenuti e delle relative sanzioni amministrative e penali in caso di violazione.

Inoltre, il rilevatorio renderà una dichiarazione congiunta con il cedente nella quale si descrivono gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull'azienda preposseduta, relativi alla fruizione di eventuali aiuti comunitari e dei vincoli ed impegni pluriennali gravanti sulle superfici da trasferire.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta. Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità alla misura dell'istanza inoltrata dal soggetto cedente, il rilevatorio dovrà aggiornare il proprio fascicolo aziendale e produrre al citato Settore Tecnico Amministrativo:
 - documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge.

Nel caso il rilevatorio si configuri come società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, oltre a quanto già specificato, sarà obbligatorio allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) statuto e atto costitutivo della società, in copia conforme all'originale;
- b) delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, in copia conforme all'originale, di approvazione della iniziativa e di autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell'istanza;
- c) elenco soci;
- d) certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA - CePICA, attestante il numero di ULA necessarie nell'azienda preposseduta. Entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della comunicazione di ammissibilità dell'istanza alla misura, con le modalità sopra descritte, la Società dovrà aggiornare il proprio fascicolo aziendale e produrre la seguente documentazione:
 1. titolo di possesso dei terreni rilevati. I titoli di proprietà o i contratti di affitto di durata almeno pari agli anni per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque, regolarmente registrati, devono essere resi in copia conforme o autenticati ai sensi di legge;
 2. delibera del Consiglio di Amministrazione o del competente organo della società, contenente clausola aggiuntiva impeditiva di alienazione, vendita o divisione di tutta o parte dell'azienda costituitasi sulla base dei terreni preposseduti e rilevati, per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali



il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque o di atti comportanti la perdita dei requisiti di accesso alla misura 113.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della Unione Europea, le istanze che fossero corredate da dichiarazioni o documentazione carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione, non essendo consentita l'integrazione degli atti prodotti.

11. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

La presentazione delle domande di pagamento è disciplinata nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

12. Impegni del beneficiario e del destinatario

Il cedente si impegna a:

- a. abbandonare definitivamente l'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevataro indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale, entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione, da parte dello S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A., della ammissibilità dell'istanza alla misura, con relativa cancellazione dai ruoli INPS, CCIAA, UMA e chiusura Partita IVA;
- b. a cedere l'azienda agricola descritta nel fascicolo aziendale, nei modi e nei termini previsti dal bando della misura 113;
- c. comunicare la successiva impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato;
- d. a dare libero accesso all'azienda ai soggetti autorizzati ai controlli;
- e. a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 il cui schema è allegato al bando della misura (allegato n. 3), circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale;
- f. a non richiedere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Il lavoratore agricolo si impegna a:

- a. non percepire e di impegnarsi a non richiedere altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
- b. comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. la impossibilità al mantenimento dello status di prepensionato e/o degli impegni assunti con la domanda iniziale;
- c. collaborare per consentire istruttoria, controllo e monitoraggio;



d. confermare la volontà di abbandonare definitivamente l'attività agricola dalla data di cessione delle superfici da parte del soggetto cedente al rilevatario indicata in domanda.

Il rilevatario con età inferiore a 40 anni, si impegna a:

- a. subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- b. presentare domanda di iscrizione alla CCIAA, INPS, UMA, aprire partita IVA e costituire il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla presente misura;
- c. esercitare, su tutta la superficie descritta nel modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- d. rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- e. condurre l'azienda agricola nel rispetto della condizionalità di cui agli artt.5 e 6 del Reg.(CE) n.73/2009 (allegati II CGO e III BCAA), nonché nelle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf del 21 dicembre 2006 ed ai relativi provvedimenti regionali;
- f. osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a proprio carico;
- g. collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate, nonché favorire l'accesso alle superfici rilevate al personale autorizzato ai controlli;
- h. comunicare allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
- i. se richiesto, a produrre la documentazione eventualmente richieste dal Soggetto Attuatore competente;
- j. a comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- k. rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni per il trasferimento dei terreni oggetto di cessione.

In particolare, il suddetto rilevatario con età inferiore a 40 anni, che intende insediarsi come previsto dalla misura 112 del PSR 2007/2013, deve, inoltre:

– impegnarsi ad acquisire, qualora non ne sia in possesso, in analogia a quanto



previsto dalla misura 112 (I° Insediamento di giovani agricoltori), adeguate conoscenze e competenze professionali (*professionalità*) entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione, comunque non oltre il compimento del quarantesimo anno di età:

- a) ovvero essere in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (*laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di perito agrario o agrotecnico*) o laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;
 - b) ovvero aver frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 ore, organizzato dalla Regione Campania nell'ambito del POP Campania 1994/99 e/o del POR Campania 2000/2006;
 - c) ovvero aver sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/07/88;
 - d) ovvero aver esercitato l'attività agricola per almeno 3 anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;
- impegnarsi a conseguire e a produrre, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla misura 113, le necessarie iscrizioni all'INPS, al Registro delle Imprese Agricole presso le C.C.I.A.A., l'U.M.A., oltre al numero di partita I.V.A..

Il rilevataro già imprenditore con età inferiore a 50 anni, 45 per le donne, si impegna a:

- a. subentrare al cedente relativamente alle superfici oggetto di cessione, descritte nel fascicolo aziendale del cedente e a produrre allo S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. gli atti di trasferimento del possesso;
- b. aggiornare il proprio fascicolo aziendale in funzione dell'azienda rilevata, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della istanza di partecipazione alla presente misura;
- c. esercitare, su tutta la superficie descritta al modello cartaceo anzidetto, l'attività agricola a titolo principale per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- d. rispettare, sulla citata superficie, i vincoli di indivisibilità ed inalienabilità per un numero di anni almeno pari a quelli per i quali il cedente percepirà l'aiuto e comunque non inferiore a cinque;
- e. condurre l'azienda agricola nel rispetto della condizionalità di cui agli artt.5 e 6 del Reg.(CE) n.73/2009 (allegati II CGO e III BCAA), nonché nelle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf del 21 dicembre 2006 ed ai relativi provvedimenti regionali;
- f. osservare, per le superfici rilevate, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a



- proprio carico;
- g. collaborare per consentire le attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate, nonché favorire l'accesso alle superfici rilevate al personale autorizzato ai controlli;
 - h. comunicare allo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. l'impossibilità al mantenimento dello status di imprenditore agricolo e/o degli impegni assunti in domanda;
 - i. se richiesto, a produrre la documentazione eventualmente richieste dal Soggetto Attuatore competente;
 - j. comunicare variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
 - k. rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di diritto di prelazione sui fondi rustici - art. n. 8 L. n. 590/65; art. n. 7 L. n. 817/71; art. n. 23 L. n. 11/71; art. n. 45 della L. n. 203/82; 4bis L. 203/1982 di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni per il trasferimento dei terreni oggetto di cessione.

Nel caso il rilevataro si configuri come società con finalità assimilabili all'imprenditore agricolo, dovrà rispettare gli impegni dettati per il rilevataro con età inferiore a 50 anni.

13. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti, per la realizzazione dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

14. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di mancato mantenimento dello status di prepensionato (salvo causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), mancata realizzazione del progetto



d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi.

In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione.

Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 comporterà la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso applicando i criteri definiti nell'allegato al decreto richiamato.

Nello specifico sono considerati essenziali i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- abbandono definitivo dell'attività agricola ai fini commerciali, in seguito al trasferimento, al rilevataro indicato in domanda, dell'azienda oggetto di cessione descritta nel proprio fascicolo aziendale;
- cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola presso gli Enti preposti (CCIAA, INPS, UMA, IVA);
- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all'impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Lavoratore Agricolo:

- abbandono definitivo dell'attività agricola dalla data di trasferimento dell'azienda da parte del soggetto cedente;
- comunicazione al Settore Tecnico amministrativo Provinciale per l'Agricoltura territorialmente competente, relativa all'impossibilità di mantenere i requisiti necessari a conservare lo status di prepensionato;
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa.

Sono considerati non essenziali i seguenti impegni assunti dal Cedente e dal Lavoratore Agricolo.

Cedente:

- la cessione dell'intera azienda (SAT) descritta nel fascicolo aziendale, con le modalità e nei tempi di cui al presente bando;



- consentire il libero accesso all'azienda, ai soggetti autorizzati ai controlli, assicurando il necessario supporto alle verifiche ed ai sopralluoghi espletati dalla P.A.;
- produrre dichiarazione di cui allo schema allegato 3 del presente Bando, circa l'avvenuto trasferimento o alienazione dei titoli di diritto soggettivo di cui al Reg. CE 1782/03 art. 33 e, nel caso di azienda zootecnica, di copertura del potenziale produttivo aziendale.

Lavoratore Agricolo:

- rendere disponibili le informazioni necessarie alle attività di controllo monitoraggio e valutazione delle attività finanziate.

Allegato 1 - Dichiarazione di trasferimento dei titoli diritto soggettivo e della copertura del potenziale produttivo aziendale

Allegato 2 - Dichiarazione del proprietario non cedente allegata al contratto verbale di affitto, di comodato o di affitto registrato dal conduttore cedente, tesa a confermare l'esistenza del rapporto, l'autorizzazione alla rescissione dello stesso ed alla cessione aziendale.

Allegato 3 - Dichiarazione del lavoratore agricolo dell'azienda cedente, che abbandona l'attività agricola, estinzione posizione contributiva INPS.

Allegato 4 - Griglia di valutazione



PUNTEGGI ATTRIBIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE

FATTORI DI VALUTAZIONE		PARAMETRI DI VALUTAZIONE	
Descrizione	Peso A	Indicazione	Valore B

PUNTEGGIO
$C = A \times B$

A. Requisiti soggettivi del richiedente

Cedente

Descrizione	Peso A	Indicazione	Valore B
A1. Et� (*)	15	uomo	da 55 a 60 anni = 0,5
			da 61 a 65 anni = 1
		donna	da 55 a 57 anni = 0,5
			da 58 a 60 anni = 1
A2. Sesso	5	donna = 1	
		uomo = 0,5	
A3. Copertura contributiva (*)	15	da 20 a 25 anni = 0,6	
		da 26 a 30 anni = 0,8	
		oltre 30 anni = 1	

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rilevatorio

Descrizione	Peso A	Indicazione	Valore B
A4. Et� (**)	8	giovane agricoltore ai sensi della misura PSR 112 (primo insediamento in agricoltura) =	1
		imprenditore agricolo con et� inferiore ai 40 anni =	0,8
		imprenditore agricolo con et� inferiore ai 50 anni =	0,5
A5. Titolo di Studio (**)	5	laurea in Scienze agrarie o forestali o laurea equipollente o laurea in Medicina veterinaria per le sole aziende zootecniche o diploma di perito agrario o agrotecnico	1
		ovvero aver sostenuto positivamente l'esame dinanzi alla Commissione Provinciale - Delibera Consiglio Regionale 109/2 del 29/7/88	0,8
		ovvero attestato di frequenza, con profitto, a corsi di formazione in agricoltura organizzati dalla Regione nell'ambito della misura 4.16 del POR 2000/2006	0,5

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



			ovvero esercizio della attività agricola per almeno 3 anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate anno	0,6	
			Altro titolo o nessuno	0,3	

Lavoratore agricolo

A6. Partecipazione alla misura di uno o più lavoratori agricoli dipendenti della azienda cedente fino ad un massimo di due	2		presentazione della domanda di partecipazione	1	
			assenza di domanda di partecipazione	0	
sub-totale a)	30				





B. Requisiti oggettivi dell'azienda

Cedente					
B1. L'azienda ricade in una delle macroaree omogenee regionali classificate prioritarie per la misura C - D1 - D2	14		Si =	1	
			No =	0,8	
B2. Terreni ubicati prevalentemente in zona svantaggiata, ai sensi della direttiva 73/268, in aree ricadenti nella rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409 e 92/43, in area vulnerabile ai nitrati, in zona Parchi.	3		No =	0	
			Si =	1	
B3. Dimensione dell'azienda (SAT).	10		fino a 3 ettari =	1	
			oltre i 3 ettari =	0,8	
B4. Numero ULA	10		fino a 3 ULA =	1	
			oltre le 3 ULA =	0,8	
B5. Partecipazione ad altre misure del PSR 2007-2013 (*)	3		Si =	1	
			No =	0	
B6. Imprenditori e manodopera impegnati da almeno 3 anni nelle filiere soggette a crisi di mercato o a trasformazioni indotte dalla riforma della PAC. (*)	3		Si =	1	
			No =	0	
Rilevatorio					
B7. Numero ULA	3		minimo 1 ULA	1	
			più di 1 ULA	0,3	
			0 ULA	0	
sub-totale b)		50			
TOTALE (a - b)		100			

(*) alla data di presentazione della domanda

(**) è possibile aderire ad una sola indicazione; in nessun caso i punteggi risulteranno cumulabili tra loro



APPENDICE

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321, cluster misure 112 e 121

Definizioni

L'art 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni e fissa le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);
- «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «PSR»: Programma di Sviluppo Rurale regionale
- «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di Enti Pubblici Territoriali o delle Comunità Europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Il Reg. (CE) n. 1975/2005 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «**domanda di aiuto**»: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- «**domanda di pagamento**»: la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

L'art. 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni fissa le seguenti definizioni:

- **organismo pagatore**: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio; per il PSR CAMPANIA 2007/2013 è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, ente statale, che ha compiti di svolgimento delle funzioni di Or-



ganismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai produttori agricoli.

- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del reg. (CE) n. 73/2009;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009, relativo ai criteri di gestione obbligatoria;
- **norma:** le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 6 e riconducibili agli obiettivi definiti dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- **standard:** le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario, quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza agli standard e alle norme;

Ulteriori definizioni fissate dalle Linee Guida del MIPAAF sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18 novembre 2010):

- **«operazione»:** l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Il lasso temporale prescritto per la realizzazione dell'operazione include la gestione amministrativa.

Altre definizioni utili sono:

- **particella (anche parcella) catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; parimenti per gli Enti Pubblici beneficiari di Misure del PSR il CUAA è il codice fiscale.
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di



aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;

- **S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);**
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000 da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

I soggetti coinvolti

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Ente pubblico o privato designato dallo Stato membro per la programmazione, la gestione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, conformemente all'art. 75, par. 2, lett. a) del Reg. (CE) 1698/2005;

Gruppi di Azione Locale (GAL): sono riconosciuti dall'AdG e danno attuazione ai Piani di Sviluppo Locale (PSL), mediante operazioni a bando ed operazioni a regia;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della **programmazione** (Piano Strategico Nazionale) e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi";

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo pagatore ai sensi dell'art 6, par. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e organismo di coordinamento ai sensi dell'art 6, par. 3 del Reg. (CE) n. 1290/2005;

Organismo di Certificazione (OC): ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 è l'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Regione: soggetto che può assumere delega di alcune attività della fase di autorizzazione dei pagamenti.

Provincia: soggetto di cui la Regione si avvale per l'attuazione di alcune misure.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

Premessa

Con il presente documento si dettano le regole di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (PSR) 2007-2013 indicate in seguito, che prevedono agevolazioni dirette al sostegno di investimenti strutturali e infrastrutturali realizzati da soggetti privati o da enti pubblici o di premi non rapportati alla superficie aziendale e al numero di animali.

Le disposizioni attuative del PSR sono elaborate in osservanza del Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii., recante norme di applicazione



del predetto Regolamento (CE) n. 1698/05, del Regolamento (CE) n.1975 del 7 dicembre 2006 e ss.mm.ii, che stabilisce le modalità di applicazione per i controlli, e di tutte le altre norme, decisioni, disposizioni, emanate dagli Organi Comunitari per l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte degli Stati membri.

La Commissione Europea, con decisione C(2010)1261 del 2 marzo 2010 ha approvato la revisione del PSR della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013. Le disposizioni generali attengono agli aspetti procedurali e organizzativi comuni a tutti i bandi di attuazione delle misure del PSR oggetto del presente documento e di seguito riportate, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nei singoli bandi che integrano o adattano le disposizioni stesse.

Le misure in argomento sono specificate in appresso, distinte per Asse.

Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"

Misura 112	Insedimento di giovani agricoltori
Misura 113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Misura 114	Utilizzo dei servizi di consulenza
Misura 115	Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
Misura 121	Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 122	Accrescimento del valore economico delle foreste
Cluster 112-121	Insedimento di giovani agricoltori - Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura
Misura 131	Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria
Misura 132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Misura 133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

Misura 221	Imboschimento di terreni agricoli (per i costi di impianto)
Misura 223	Imboschimento di superfici non agricole (per i costi di impianto)
Misura 226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Misura 227	Investimenti non produttivi

Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"

Misura 311	Diversificazione in attività non agricole
Misura 313	Incentivazione di attività turistiche
Misura 321	Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali

L'attuazione delle misure 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" e 331 "Formazione ed informazione" segue procedure particolari che sono attivate con provvedimenti specifici.

Per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o ri-



feriti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2) e per le misure 221 e 223 relativamente alla parte concernente i premi, l'attuazione è disciplinata con le Disposizioni generali approvate con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicati nel BURC n. speciale del 29.04.2008; Infine, l'attuazione dell'Asse 4 "Approccio Leader" è disciplinata da appositi provvedimenti.

Ciascuna misura prevede un referente di misura. Per una prima informazione è possibile telefonare al **numero verde 800881017** (dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00 e 14.30-15.30).

1. ACCESSO AGLI AIUTI DEL PSR: CONDIZIONI GENERALI

Il sostegno finanziario del PSR, denominato "**aiuto**", viene concesso ed erogato in varia forma in rapporto alla tipologia dell'intervento finanziato: premi o contributi in conto capitale per gli investimenti strutturali, infrastrutturali e per servizi nonché, in alcuni casi, agevolazioni creditizie in forma di abbuono degli interessi su prestiti o mutui.

Per accedere al sostegno finanziario è necessario presentare una **domanda di aiuto** a valere su una misura del Programma. Qualora la domanda di aiuto risulti ammissibile al finanziamento, la materiale erogazione dello stesso avviene solo a seguito di presentazione di una o più **domande di pagamento**. L'erogazione del pagamento richiesto, in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, viene disposta ed effettuata dall'Organismo Pagatore che per il PSR 2007-2013 è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La possibilità di accedere agli aiuti previsti dalle varie misure del PSR e quindi di presentare utilmente la relativa domanda da parte del soggetto interessato, è subordinata al possesso di particolari requisiti e condizioni ed al rispetto di precise prescrizioni. Nel fare rinvio alle disposizioni specifiche contenute al riguardo nei singoli bandi di misura, si riportano di seguito le indicazioni di carattere comune che vanno tenute presenti in via generale e preliminare.

1.1 Fascicolo aziendale

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, facendo ricorso alle procedure certificate del SIAN secondo le disposizioni di cui al DPR del 1 dicembre 1999, n. 503.

Il "fascicolo aziendale" è lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano (particelle, coltivazioni, fabbricati, mezzi di produzione, manodopera, ecc.).

Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

L'Organismo Pagatore AGEA, dal 28 aprile 2010 attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai beneficiari nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il sog-



getto indicato nella domanda di pagamento stessa, chiedendo la verifica della corrispondenza fra CUAA e IBAN. I beneficiari dovranno pertanto assicurarsi di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale riportandovi l'esatta indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento PSR, acquisendo a sistema idonea attestazione bancaria comprovante l'esistenza del codice IBAN e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento.

Per i soggetti che beneficiano di aiuti pubblici a valere sul PSR, ma che non si configurano come aziende agricole ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/99, il fascicolo aziendale è sostituito dal **fascicolo anagrafico**, da costituirsi con le medesime procedure.

Il fascicolo aziendale o anagrafico è costituito e aggiornato, attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a cura di tutti i soggetti che intendono beneficiare di aiuti pubblici che, a tal fine possono avvalersi, in alternativa:

- dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA CePICA), i cui indirizzi sono riportati sul sito www.regione.campania.it nella sezione uffici e recapiti regionali nell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC n. 11).

Tali soggetti esercitano tutte le funzioni attinenti la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori.

1.2 Condizionalità

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare di aiuti comunitari, e segnatamente di quelli previsti da misure che lo indicano espressamente, devono rispettare le disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle norme emanate dall'Unione Europea, concernenti particolari condizioni nell'insieme indicate comunemente con il termine di "condizionalità", che fanno in particolare riferimento ai criteri di gestione obbligatori (CGO) ed al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Le attività e gli interventi da realizzare da parte degli imprenditori agricoli per osservare gli impegni in questione, sono determinati annualmente con Delibere della Giunta Regionale. Tutti i provvedimenti in merito, sono consultabili nel sito web del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html.

L'obbligo di rispettare la condizionalità è indicato nei singoli bandi.

1.3 Regole generali per l'ammissibilità delle spese

Le voci di spesa esposte sia in sede di domanda di aiuto che di domanda di pagamento, per essere considerate ammissibili al sostegno del Programma, oltre che alle indicazioni in esso contenute, devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attuazione del PSR.

In linea generale, va fatto riferimento al documento definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni il 18.11.2010 e



ss.mm.ii., alle cui norme occorre uniformarsi, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nel presente documento e nei bandi di attuazione delle misure.

Per l'acquisto di macchine e/o attrezzature è necessaria la presentazione di dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre diverse ditte venditrici, emessi da non più di sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti. I preventivi dovranno riportare, pena la loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali), dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini di vendita allegati e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto offerto.

I documenti giustificativi di spesa (fatture) prodotti devono:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui gli stessi si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi - che verranno negli stessi esplicitamente richiamati - o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione delle macchine e attrezzature acquistate;
- essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Le spese per il pagamento di autofatture non sono ammesse a finanziamento; per i documenti di spesa portati a rendiconto, deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell'IIVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile del PSR.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere sempre garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i, della Legge Regionale 3/2007 e della Legge n. 136/2010 s.m.i..

Sempre nell'ambito delle spese generali ammissibili, l'art. 55, 1 comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa espresso riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".

Tra le spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente.

In merito alle **parcelle professionali** va sottolineato che le stesse dovranno essere validate per il parere di congruità dagli Ordini e/o Collegi professionali al quale il professionista risulta iscritto, così come stabilito dalla DRD n. 28 del 13/04/2010.

Rispetto al tema dell'**IIVA**, ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, va precisato che in linea generale non è ammissibile a contributo del FEASR, tranne se trattasi di IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio.

Per i soggetti pubblici, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, qualora beneficiari di misure a valere sul PSR CAMPANIA 2007-2013, il riconoscimento dell'IIVA potrà avvenire, a seguito di specifica richiesta inoltrata allo stesso soggetto che ha istruito l'istanza di finanziamento di cui si è beneficiario, e graverà sul *Fondo Speciale IVA*.

Resta inteso che la procedura di liquidazione dell'IIVA resterà del tutto estranea e distinta dalle consuete procedure di rendicontazione adottate dall'Organismo Pagatore secondo le regole comunitarie.

Le procedure per l'accesso al *Fondo Speciale IVA* sono disciplinate dal DRD n° 24 del 14/04/2010 (pubblicato sul BURC n. 32 del 26/04/2010) e s.m.i, ai quali si rimanda.

1.3.1 Lavori in amministrazione diretta

In taluni casi i beneficiari possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei **lavori in amministrazione diretta**.

I lavori in amministrazione diretta, lì dove i beneficiari finali sono Enti Pubblici, vengono normati nei bandi delle Misure interessate.

La spesa massima e l'aiuto previsto per ciascun intervento di forestazione in amministrazione diretta sono quelli previsti da ogni singola misura. Gli interventi di edilizia assunti in amministrazione diretta, non possono comportare per ciascun intervento una spesa complessiva superiore a € 50.000, come dettato dall'art. 125, comma 5, del Dlgs n. 163/06 smi..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 67, comma 4, della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.

Tra i costi generali rientrano le relazioni tecniche, la direzione dei lavori, le spese di progettazione e di coordinamento della sicurezza sui cantieri.

Ad ogni modo le spese generali non possono superare il 12%.

Ai fini della rendicontazione dei lavori in amministrazione diretta, i prezzi devono essere desunti "Prezzario dei lavori di sistemazione forestale in amministrazione diretta" approvato con DRD n° 58 del 15/09/2010 e, ove non presente il prezzo di riferimento, dal prezzario dei miglioramenti fondiari vigente o, qualora nemmeno in tale documento fosse rinvenibile il prezzo, dal prezzario delle Opere Pubbliche vigente.

1.4 Aiuti in conto interesse

Per alcune misure che prevedono aiuti agli investimenti produttivi e in particolare per le misure 112, 121, 122 e 123, su richiesta del beneficiario, la prevista forma di contributo in conto capitale potrà, appena l'Organismo Pagatore AGEA (OP) lo renderà possibile, essere sostituita o integrata con il pagamento, in forma attualizzata, dell'abbuono degli interessi su mutui di medio e lungo termine contratti con gli istituti di credito convenzionati con l'OP, *sulla base di tassi di riferimento* fissati periodicamente dalla Commissione Europea.

Tutte le informazioni in merito verranno tempestivamente poste sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.5 Fondo di garanzia

La Regione Campania ha previsto di utilizzare una parte delle risorse finanziarie di alcune misure (121, 122, 123 e 311) per porle a disposizione di un apposito Fondo di Garanzia operante a livello nazionale e gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) – gestore del fondo di cui al decreto legislativo n. 102/2004 autorizzato dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 - destinato appunto a conce-



dere garanzie per assistere i finanziamenti bancari richiesti per la realizzazione di tali investimenti.

Tutte le informazioni in merito possono essere reperite sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.6 Territorializzazione

Il PSR 2007-2013 si fonda su strategie di sviluppo che, ai fini della traduzione in politiche di intervento, tiene conto dei fabbisogni espressi nei diversi contesti territoriali presenti in Campania. Allo scopo di legare quanto più strettamente possibile l'azione di sostegno finanziario posta in essere dal Programma alle diversificate esigenze territoriali, le linee di intervento offerte vengono articolate su base territoriale, facendo riferimento a 7 macroaree in cui è stato ripartito l'ambito regionale:

- > **A1** Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali;
- > **A2** Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale;
- > **A3** Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica;
- > **B** Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate;
- > **C** Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- > **D1** Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
- > **D2** Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC.

Poiché in ciascuna misura vengono indicate le modalità con cui gli interventi da essa previsti vengono attuati in ognuna delle anzidette macroaree, i soggetti interessati a fruire degli aiuti concedibili in base alla misura di riferimento devono tener conto delle condizioni richieste e dello specifico regime di incentivazione previsto per la macroarea in cui è ubicato il Comune nel quale ricade l'investimento per la cui esecuzione viene richiesto l'aiuto.

Nell'allegato 1 sono riportati, in ordine alfabetico, i Comuni della Campania e, per ciascuno di essi, la macroarea in cui ricade e l'eventuale ruralità prevalente, aspetto rilevante ai fini dell'attuazione di taluni bandi di misura.

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I procedimenti regolanti l'attuazione delle misure del PSR presentano differenze in rapporto ai caratteri delle misure ed alle correlate esigenze di attuazione.

In via generale, lo schema operativo seguito dalle procedure attuative delle misure risponde ad un impianto-base, illustrato di seguito, al quale fanno riferimento le indicazioni presenti nei singoli bandi.

2.1 Bandi di misura

Per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR viene adottata di preferenza la formula dei "bandi aperti a sessioni predeterminate" salvo le eccezioni previste nei bandi di



single misure. Le aperture e le chiusure degli stessi saranno definite con appositi decreti dell'Autorità di Gestione.

Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012.

Per ciascuna finestra programmata di apertura bandi le istanze ammesse e non finanziabili (overbooking) saranno inserite, per una sola volta e con il punteggio assegnato, nella graduatoria dell'apertura successiva, fatto salvo il caso di ritiro volontario della domanda.

2.2 Domande di aiuto

Le domande di aiuto vanno redatte secondo le modalità specificate nei bandi di misura. Ciascuna domanda di aiuto è corredata, di norma, da un formulario e dall'intera documentazione tecnico - amministrativa prevista dal bando.

Per le misure 112, 113, 114, 115, 121, cluster 112-121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 226, 227, 311, 313, 321, la compilazione del formulario presuppone la preventiva autenticazione sul portale <http://psragricoltura.regione.campania.it>.

Dopo l'autenticazione sarà possibile scaricare il formulario. E' indispensabile, pena l'inammissibilità della domanda, che tutte le informazioni contenute in anagrafe tributaria e sul fascicolo aziendale siano aggiornate prima dello scarico del formulario.

Le modalità operative per procedere all'autenticazione ed al rilascio sono dettagliate nel "manuale operativo per l'accesso al portale e guida alla compilazione dei formulari".

Per le misure 221 e 223 la compilazione delle domande è supportata dal portale SIAN, da effettuarsi negli stessi centri presso cui è detenuto il fascicolo aziendale.

Per le altre misure la compilazione della domanda di aiuto è disciplinata nel bando di riferimento.

La domanda di aiuto completa viene presentata ai Soggetti Attuatori competenti in rapporto alle tipologie di intervento ed all'ubicazione territoriale degli investimenti da realizzare.

I Soggetti Attuatori degli interventi previsti dai bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e provinciali dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, oltre che, per le misure di seguito riportate, dalle Province che hanno sottoscritto una apposita convenzione.

Le Misure per cui è stato previsto l'affidamento alle Province sono:

Asse I Misure 122, 125 sottomisura 2, 132, 133;

Asse II Misure 226 Azione A limitatamente ai beneficiari privati, 227 limitatamente alle azioni di cui i beneficiari sono i Comuni.

Si riporta di seguito l'elenco e l'indirizzo dei Soggetti Attuatori:

PSR 2007-2013 Elenco Attuatori			
	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SESIRCA)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 13° Piano 80143 NAPOLI	081 7967336	081 7967330



PSR 2007-2013 Elenco Attuatori			
	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
Settore Interventi per la Produzione Agricola, produzione agro-alimentare, Mercati Agricoli e consulenza mercantile (IPA)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 14° Piano 80143 NAPOLI	081 7967425	081 7967530
Settore Interventi sul Territorio agricolo, Bonifiche ed irrigazione (Settore ITABI)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967440	081 7966034
Settore Foreste, Caccia e Pesca	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967748 081 7967751	081 7967752
STAP FORESTE AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765682 0825 765422	0825 765429
STAP FORESTE BENEVENTO	Via Torretta, 29 82100 BENEVENTO	0824 1901901	0824 1901925
STAP FORESTE CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823 554151 0823 554137	0823 554145
STAP FORESTE NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 16° Piano 80143 NAPOLI	081 7967638	081 7967646
STAP FORESTE SALERNO	Via Generale Clark, 103 84131 SALERNO	089 3079213 089 3079299	089 330774
STAA FORESTE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Via Petriale - Palazzo della Regione 83054 - Sant'Angelo dei Lombardi - AV	0827 454225 0827 454226	0827 24663
STAPA CePICA AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765555 0825 765413	0825 765421
STAPA CePICA BENEVENTO	Rione Libertà Santa Colomba P.zza E.Gramazio - Scala A 82100 BENEVENTO	0824 364316	0824 364329





PSR 2007-2013 Elenco Attuatori			
	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
STAPA CePICA CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823554219 0823554164 0823 554228	0823 554261
STAPA CePICA NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 12° Piano 80143 NAPOLI	081 7967272 081 7967222 081 7967262	081 7967274
STAPA CePICA SALERNO	Via Porto n.4 84100 SALERNO	089 2589101	089 2589521
Amministrazione Provinciale di Napoli - Direzione Agricoltura	Via Don Bosco, 4F 80141 NAPOLI	081 7949111	0817946793
Amministrazione Provinciale di Salerno - Settore Agricoltura e Foreste	Via Roma 84121 SALERNO	089 2753422 089 2753418	089 250870 089 2753406

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, deve farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano, fermo restando che, qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono tassativamente pervenire ai Soggetti Attuatori entro il termine di scadenza stabilita. In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell'Ufficio ricevente.

Si precisa inoltre che sulla busta dovrà essere riportato chiaramente il destinatario con l'indicazione precisa della Misura e, per il mittente, l'indirizzo postale e il numero di fax da utilizzare per eventuali comunicazioni.

In caso di difformità fra quanto indicato sulla busta e quanto riportato nel formulario, farà fede il dato inserito nel formulario. In caso di variazioni successive è fatto carico al richiedente di comunicare entro 5 giorni all'Ufficio ricevente l'avvenuta variazione. L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per tardive o erronee indicazioni.

L'istruttoria delle domande di aiuto viene avviata dai Soggetti Attuatori fin dall'arrivo delle domande, ma ai fini della formazione delle graduatorie di misura sono prese in considerazione unicamente le istanze pervenute entro lo scadere del termine previsto. Laddove il giorno di scadenza sia festivo o non lavorativo, il medesimo termine coincide con il primo giorno lavorativo successivo.

La valutazione delle istanze è effettuata applicando i criteri indicati dal pertinente bando. Per ciascuna iniziativa ammessa a valutazione, potranno essere assegnati massimo 100 punti ripartiti tra le diverse categorie di fattori di valutazione indicati nel bando di misura. Ai fini del finanziamento, le iniziative devono raggiungere il punteggio minimo indicato dai singoli bandi.





Alcuni documenti, se previsto dalle indicazioni di bando, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal richiedente nelle forme di legge, fermo restando che in occasione del primo sopralluogo, deve essere dimostrato il possesso del requisito o dell'autorizzazione a cui ogni dichiarazione, comunque resa, si riferiva, fatti salvi gli esiti delle verifiche compiute direttamente dall'Amministrazione procedente per alcune specifiche condizioni.

Qualora le istanze vengano presentate entro i primi trenta giorni del periodo di riferimento, l'esito della eventuale irricevibilità viene comunicato all'interessato al massimo entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi, anche al fine di permettere la ripresentazione, ove materialmente possibile, della domanda di aiuto nella stessa sessione.

In caso di esito negativo della domanda di aiuto, su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa può essere restituita. Tale possibilità rimane subordinata alla predisposizione di apposito carteggio costituito da copia conforme dei documenti restituiti (il costo delle copie sarà a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Regolamento n. 2/2006 pubblicato sul BURC n. 41 del 5/09/06) ed alla sottoscrizione di specifico verbale nel quale assieme all'elenco dei documenti restituiti è espressamente riportato che per ciascuno di essi è stata prodotta copia conforme mantenuta dall'ufficio.

2.2.1 Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto esamina gli aspetti della ricevibilità, della sussistenza, completezza e della pertinenza della documentazione, della verifica dei requisiti di accesso fino alla valutazione dell'istanza rispetto alle prescrizioni del bando di riferimento, ove richiesto, gli elementi tecnico-economici relativi al progetto presentato ed all'ammissibilità e ragionevolezza delle spese previste, per completare il processo istruttorio. Tali operazioni vengono compiute garantendo l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività della selezione.

Fermo restando che non è ammessa l'integrazione di atti dopo la presentazione, le domande di aiuto, su richiesta dell'ufficio istruttore o su segnalazione del potenziale beneficiario, possono essere corrette allo scopo di sanare errori palesi.

E' considerato palese l'errore che può essere corretto in qualsiasi momento sulla base di un'istruttoria svolta dall'autorità competente.

A tale proposito si evidenzia come sia la stessa Autorità che istruisce la domanda, a stabilire, innanzitutto, se si tratti o meno di "errore palese". Pertanto, il concetto di "errore palese" non può essere applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso.

Si indicano di seguito talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali si può pertanto procedere alla correzione:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un sommario esame dell'istanza:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti);
- b) errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

L'errore palese può essere:

- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, al massimo entro quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irricevibilità; in tal caso l'interessato nell'evidenziare l'errore fornisce tutti gli elementi per poterlo sanare;
- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, in qualsiasi momento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1975/06 art. 4 comma 3;
- rilevato direttamente dall'ufficio istruttore.

Nel primo caso e nel secondo caso l'ufficio istruttore valuta la natura dell'errore e, nel caso lo stesso venga riconosciuto come palese, provvede a recepire la correzione.

Nel terzo caso, l'ufficio preposto all'istruttoria deve formalizzare all'interessato a mezzo invio di telefax la richiesta di correzione. Il richiedente è tenuto a sanare l'errore palese entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo e ne viene data immediata comunicazione al richiedente.

Gli errori palesi sanati sono indicati in uno specifico verbale che deve riportare:

- la data in cui è stata effettuata la modifica;
- il nome ed il cognome del funzionario responsabile dell'Istruttoria.

La trasmissione via telefax del verbale o l'eventuale sottoscrizione da parte del richiedente costituiscono formale notifica di partecipazione al procedimento amministrativo.

In nessun caso risultano sanabili i requisiti relativi alla ricevibilità formale, di seguito riportati:

- a) la data di protocollazione in relazione alla scadenza del bando ;
- b) la vigenza della versione del formulario utilizzato;
- c) la firma del richiedente sull'istanza di finanziamento ed il formulario;
- d) la coincidenza del formulario elettronico con quello cartaceo.

La tempistica relativa della correzione dell'errore palese non si applica alle istanze presentate ai sensi delle misure 221 e 223, la cui istruttoria amministrativa viene compiuta attraverso il portale SIAN e per le quali possono configurarsi tra gli errori palesi anche le anomalie particellari registrate sullo stesso portale SIAN.

Le procedure di approvazione delle graduatorie definitive devono concludersi entro e non oltre i 90 giorni naturali e consecutivi successivi allo scadere del periodo di apertura pre-determinato del bando.

Al termine dell'attività istruttoria riferita a tutte le domande pervenute, il Soggetto Attuatore provvede a definire ed approvare:

- ◇ l'elenco delle domande dichiarate irricevibili;
- ◇ la graduatoria delle domande ammissibili al contributo con i relativi punteggi, e gli importi della spesa ammessa e dell'aiuto pubblico concedibile;
- ◇ l'elenco delle domande istruite con esito negativo, nel quale sono specificate le motivazioni del rigetto;
- ◇ l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione, nel quale sono specificati i motivi della decisione.

Le determinazioni del Soggetto Attuatore sono affisse in propri locali accessibili al pubblico e divulgate a mezzo sito web. Inoltre, per le domande istruite con esito negativo o non ammesse alla valutazione, viene data comunicazione a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC¹ agli interessati che, entro e non oltre i successivi 10 giorni, pos-

¹ Laddove venisse attivata tale modalità



sono fare richiesta di riesame delle domande da parte dei Soggetti Attuatori. A tal fine, presentano apposita istanza motivata con le stesse modalità previste per l'inoltro della domanda di aiuto.

Il Soggetto Attuatore, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, si pronuncia in merito dandone comunicazione ai ricorrenti a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC.

Esauriti gli adempimenti anzidetti, la graduatoria eventualmente riformata viene trasmessa al Settore centrale a cui fa capo il governo della misura per l'acquisizione del nulla osta relativo alla copertura finanziaria

Ottenuto il nulla osta, il Soggetto Attuatore approva la graduatoria definitiva, indicando l'elenco delle domande ammesse, finanziate e non finanziate, con i relativi punteggi, procede alla sua pubblicazione e notifica il provvedimento di concessione ai singoli beneficiari.

2.2.2 Ammissione ai benefici

Il decreto di approvazione della graduatoria e concessione, oltre ad indicare i presupposti della concessione ed i termini della medesima, precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il beneficiario è tenuto in relazione alle indicazioni del bando di riferimento e degli impegni assunti con la domanda presentata, nel cui ambito rientra, fra l'altro, quello di:

- comunicare, entro 15 giorni, con le modalità stabilite, le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) o postale "dedicato", intestato al beneficiario, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata, conto che costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dell'Amministrazione.

I beneficiari pubblici che operano attraverso un conto di Tesoreria, dovranno di norma aprire apposito sottoconto destinato esclusivamente alla movimentazione contabile delle risorse afferenti la realizzazione dell'intervento approvato. In mancanza di tale sottoconto, ovvero in mancanza di adeguata disponibilità sullo stesso, deve essere comunque garantita la trasparenza e documentabilità delle spese attraverso la presentazione, all'atto della rendicontazione, di apposita documentazione atta a ricostruire tutta la movimentazione relativa all'intervento;

- effettuare tutti i pagamenti delle somme necessarie per la realizzazione del progetto esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, mediante bonifico bancario o postale, assegno circolare, bollettino c/c postale, a meno che non sia diversamente disposto negli specifici bandi. I pagamenti dovranno essere emessi a favore dei creditori a valere sul conto corrente bancario o postale/sottoconto dedicato;

Il predetto provvedimento contiene altresì precise indicazioni circa i termini entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata e le modalità di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dell'investimento e di richiesta del pagamento dell'aiuto concesso o del relativo saldo nel caso sia stata accordata un'anticipazione sul medesimo in base a quanto previsto al successivo punto 2.3.1, ovvero erogati pagamenti parziali secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

I termini temporali entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata, fatte salve eventuali proroghe concesse al beneficiario, includono la gestione amministrativa dell'intervento.



2.3. Domande di pagamento

Il beneficiario che abbia presentato domanda di aiuto presenta all'Organismo Pagatore, per il tramite dei Soggetti Attuatori competenti, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento generalmente viene richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

L'erogazione degli aiuti comunitari, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1290/2005, rientra nella funzione di competenza esclusiva dell'Organismo Pagatore AGEA, per cui in nessun caso sono possibili interventi surrogatori da parte di altre Autorità.

2.3.1 Domanda di pagamento - anticipo

I beneficiari delle misure ad investimento possono richiedere che sia loro versato un anticipo.

L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento fatte salve eventuali successive modifiche delle disposizioni comunitarie.

Per i beneficiari privati la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente a polizza fideiussoria a favore di Agea rilasciata da istituto bancario o da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito www.isvap.it, convenzionati con AGEA OP, di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 10%.

Per i beneficiari pubblici la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente ad apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità a garanzia della restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento.

Le domande di pagamento per anticipazione devono essere corredate, inoltre, di tutta la documentazione prevista nei singoli bandi.

L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo Pagatore (AGEA) che provvederà alla liquidazione.

Qualora dalle verifiche risultasse che successivamente all'erogazione dell'anticipazione da parte dell'Organismo Pagatore, l'esecuzione degli investimenti è stata sospesa senza motivo e/o che la somma ricevuta è stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, il Soggetto Attuatore dà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero della somma erogata secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

Le fideiussioni prestate rimangono attive per tutta la durata della realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo Pagatore solo a seguito di pagamento del saldo dovuto.

2.3.2 Domanda di pagamento - SAL e saldo

Per la realizzazione degli investimenti, i beneficiari possono richiedere pagamenti parziali del contributo secondo le modalità indicate nei singoli bandi.

Di norma, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, i beneficiari privati potranno richiedere, fino a tre mesi prima del termine ultimo concesso per la realizzazione dei progetti, per due volte, il pagamento pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento). La prima richiesta potrà essere presentata, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, a seguito di spese sostenute per almeno il



30% del costo dell'investimento ammesso; la seconda per spese sostenute per almeno il 60% del costo totale, fino al 80% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.

I beneficiari pubblici potranno richiedere pagamenti pro-quota senza limiti di numero e di importo, fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.

Per gli investimenti completati, il beneficiario, entro il termine fissato per l'intervento, ovvero entro la scadenza fissata da eventuale atto di proroga, deve presentare richiesta di saldo. Tale richiesta attiva, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, la procedura di accertamento in situ, per la quale, sulla base delle risultanze degli accertamenti finali di cui alle procedure di controllo, il Soggetto Attuatore determina l'importo dell'aiuto spettante al beneficiario e, nel caso questi abbia usufruito dell'anticipo e/o di erogazioni parziali su stati di avanzamento, del saldo da corrispondergli.

L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo pagatore (AGEA) che provvederà al pagamento.

2.3.3 Impegni

Gli impegni assunti dal richiedente ne individuano le responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento/investimento ammesso a finanziamento.

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporterà riduzioni o decadenza dall'aiuto concesso, secondo quanto di seguito indicato.

2.3.3.1 Riduzioni

Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, qualora l'importo accertato risulti inferiore a quello esposto nella domanda di pagamento presentata dal beneficiario ai sensi di quanto riportato nel punto 2.3, l'importo da erogare viene ridotto in misura corrispondente. Tuttavia, qualora l'anzidetta riduzione ecceda del 3% la somma esposta dal beneficiario, all'importo accertato si applica una ulteriore riduzione pari alla differenza tra le due somme. Tale riduzione non si applica se l'interessato è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nelle domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora l'applicazione della riduzione anzidetta comporti la restituzione di somme già percepite a titolo di anticipazione, il Soggetto attuatore provvede ad attivare le procedure connesse previste dal SIAN.

Nel caso di dolo accertato per false dichiarazioni, oltre al perseguimento in base all'Ordinamento, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Inoltre, nel caso dall'accertamento finale di regolare esecuzione dell'intervento ammesso risulti che esso è stato realizzato in modo da pregiudicare la natura e le finalità del progetto approvato, il contributo assentito viene revocato.

Oltre alle riduzioni dettate dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, in caso di violazione di impegni di tipo trasversale rispetto a quanto previsto dai singoli bandi, troveranno applicazione le riduzioni/decadenze del contributo stabiliti con DRD n. 45 del 17/06/2010 dell'AGC 11 che recepisce quanto stabilito dal DM n. 30125/09, fatto salvo ogni successivo provvedimento.

In merito alle sole misure 221 e 223 il regime sanzionatorio applicabile, in ragione del DM richiamato, è quello dettato dall'ACG 11 con DRD n° 27 del 13/04/2010.

Si precisa che le riduzioni di cui sopra sono da intendersi quali riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile definita dall'art. 31 del Regolamento (CE) sopra richiamato, poiché le fattispecie cui si riferiscono non possono configurare un importo di spesa non riconosciuta.

In ogni caso, in presenza di cumulo di riduzioni, si applicherà innanzitutto quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1975/06, quindi le riduzioni previste dal DM n. 30125/09 e infine quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto si rimanda al Regolamento (CE) n. 73/09.

2.4 Varianti in corso d'opera

L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al progetto approvato.

In nessun caso sono da considerare ammissibili le varianti che modifichino radicalmente la natura dell'investimento pregiudicandone la conformità al bando e alla misura di riferimento, ovvero che alterino l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata con attribuzione del relativo punteggio al di sotto delle soglie minime eventualmente indicate nei bandi o che ne modifichi la posizione utile in graduatoria.

Se nel corso della realizzazione si dovessero rendere necessarie modifiche che implicano variazioni economiche all'interno della stessa tipologia di spesa, sono consentiti spostamenti, che non alterino i punteggi attribuiti al progetto, fino ad un massimo del 10% della voce con importo minore, previa comunicazione al Soggetto Attuatore competente.

Per ogni altro tipo di variante, nei modi e tempi stabiliti dai bandi, il beneficiario deve presentare esplicita richiesta, che sarà accolta solo se dovuta a casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a condizioni sopravvenute o a cause di forza maggiore.

In tal caso il beneficiario, pubblico o privato, che ricorra a variante in corso d'opera, risponderà le seguenti condizioni:

- obbligo di richiesta e preventiva autorizzazione del Soggetto Attuatore che ha emesso il decreto di concessione;
- invariabilità del limite massimo dell'investimento rimodulato a seguito di ribasso d'asta (per i soli soggetti pubblici).

La relativa domanda, quindi, corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal beneficiario al Soggetto Attuatore competente, che ne effettua l'istruttoria pronunciandosi sull'accogliibilità con atto notificato all'interessato a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC². Tale periodo non prolunga il tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso.

Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

² Laddove venisse attivata tale modalità



Per i soggetti pubblici, le modifiche di dettaglio e le perizie di assestamento, fermo restando il contributo rideterminato dopo la gara d'appalto, sebbene non costituiscano variante, vanno comunque comunicate al Soggetto Attuatore.

2.5 Proroghe

I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del finanziamento.

È facoltà dell'attuatore concedere una sola proroga, salve cause di forza maggiore, ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti. La relativa richiesta, deve:

- essere presentata prima della scadenza originaria dei termini previsti;
- essere richiesta non oltre i termini indicati nei singoli bandi dal verificarsi delle cause di ritardo e formalmente motivata.

La durata insindacabile della dilazione concedibile sarà limitata - in relazione ai motivi esposti - al 50% della durata prevista per l'intervento e comunque non oltre il termine complessivo di 24 mesi salvo quanto diversamente disposto nei bandi.

Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

2.6 Revoca del contributo - Decadenza

Sarà avviata la procedura di revoca totale o parziale del contributo e di recupero delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi maturati nei seguenti casi:

- modifica delle condizioni a base della concessione stessa;
- successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- esito sfavorevole di certificazione cosiddetta "antimafia";
- accertate false dichiarazioni;
- accertata violazione di impegno c.d. essenziale³ ai sensi del DM 30125/06 e della DRD di recepimento n. 45 del 17/06/2010 e, per le misure 221 e 223, della DRD n° 27 del 13/04/2010;
- specifiche motivazioni indicate nei bandi.

In tali casi il Soggetto Attuatore, a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC⁴, invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, con indicazione dei motivi che hanno determinato il procedimento, e con l'invito a presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata presentazione di memorie scritte e documenti, il Soggetto Attuatore provvede senza indugio alla revoca o alla decadenza del contributo.

³ È considerato quale essenziale l'impegno la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno stesso

⁴ Laddove venisse attivata tale modalità



Qualora invece pervengano le memorie e/o i documenti da parte del beneficiario, il Soggetto Attuatore, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine predetto, conclude il procedimento emanando il provvedimento di revoca o decadenza, oppure ritirando il procedimento avviato nel caso ritenga accoglibili le giustificazioni addotte dal beneficiario.

Nel caso in cui dagli scritti difensivi presentati dal beneficiario emergesse la necessità o l'opportunità di svolgere un sopralluogo per completare l'istruttoria del procedimento, il termine di conclusione del medesimo è di 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione di memorie e documenti.

Il provvedimento di decadenza o revoca viene comunicato al destinatario con raccomandata a/r., assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni per effettuare la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati di interessi ed eventuali sanzioni con le modalità stabilite all'Organismo Pagatore AGEA. In caso di inadempimento, saranno attivate le procedure per l'escussione della polizza fideiussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

2.7 Recesso dagli impegni assunti

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa, e prima dell'erogazione delle agevolazioni, rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente gravosa la realizzazione dell'intervento. La richiesta di recesso deve essere inoltrata a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC⁵ al Soggetto Attuatore, che adotta il conseguente provvedimento di autorizzazione, informandone il referente di misura.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, non è ammesso qualora la parte residua dell'intervento comporti una attuazione incompatibile con le disposizioni della misura e del relativo bando ed in ogni caso quando la spesa complessiva restante sia inferiore al 60% della spesa prevista dal progetto approvato.

In caso di autorizzazione al recesso parziale, il beneficiario dovrà mantenere gli impegni indicati dal relativo provvedimento.

Il recesso totale è ammesso anche successivamente all'erogazione della prima anticipazione sul contributo concesso. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente al Soggetto Attuatore competente, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il Soggetto Attuatore, a seguito della comunicazione di recesso del beneficiario, verifica le motivazioni prodotte e invia la richiesta bonaria di restituzione al beneficiario di quanto percepito a titolo di anticipazione e/o di acconti a mezzo di raccomandata a.r., completa dell'indicazione del "N.U. PRD" (numero unico della Procedura di Registrazione Debiti) che il beneficiario indicherà nella causale del versamento delle somme dovute.

⁵ Laddove venga attivata tale modalità

Il recesso da un beneficio non costituisce ostacolo alla presentazione di ulteriori domande di aiuto, purché l'OP abbia comunicato l'avvenuta restituzione degli importi indebitamente percepiti.

2.8 Ricorso e clausola di salvaguardia

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi all'esito della fase istruttoria o dei controlli sono esperibili:

- richiesta di riesame come disciplinato dal paragrafo 2.2.1;
- ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento e nel bando della misura si fa riferimento alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali che regolano la materia.

3. CONTROLLI

Le attività di controllo nel PSR rivestono grande importanza e assumono connotazioni peculiari in relazione sia alla numerosità degli interventi che attendibilmente saranno realizzati in attuazione delle molte misure del Programma, e sia alla molteplicità dei Soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti.

Le norme che disciplinano tali attività, contenute nel Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione e s.m.i., sono relative ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento, ai controlli in loco e ai controlli ex post, a cui si aggiungono i controlli di sistema.

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate e riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi.

- Relativamente alla domanda di aiuto essi comprendono, tra l'altro, la verifica dell'ammissibilità, del rispetto dei criteri di selezione, della conformità dell'operazione e della ragionevolezza delle spese proposte nell'istanza, del rispetto dei massimali di aiuto ammessi, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo che è possibile acquisire sia dalle domande e dagli atti di corredo e sia dall'incrocio dei dati esposti con quelli presenti nella banca dati del Sistema. Per alcune misure sono previsti sopralluoghi preventivi prima dell'adozione della decisione di ammissione all'aiuto.

Sono previsti, ai sensi del DPR 445/2000, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte, che interessano almeno il 5% delle domande di aiuto.



- Relativamente alla domanda di pagamento, i controlli amministrativi comprendono in particolare: la verifica che i pagamenti sostenuti dal beneficiario siano comprovati da fatture o documenti aventi lo stesso valore contabile; la verifica della fornitura dei prodotti e servizi, della realtà e imputabilità della spesa oggetto della domanda e della conformità dell'investimento eseguito con quello ammesso all'aiuto. La verifica è anche intesa ad evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, e quindi va eseguita con modalità opportune (fatture quietanzate ed annullate, registrazioni sui libri contabili e fiscali). I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata per verificarne la realizzazione e possono identificarsi negli accertamenti finali di regolare esecuzione compiuti sulle opere e/o gli acquisti eseguiti.

I controlli in loco, ai sensi dell'artt. 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono eseguiti su un campione di beneficiari formato con idonei criteri. Vanno eseguiti per quanto possibile prima del versamento del saldo per un determinato progetto ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata ed approvata all'atto della concessione del sostegno oltre che la verifica di tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

I controlli ex post, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono finalizzati a verificare che il beneficiario di aiuti per investimenti mantenga, per il tempo indicato nei singoli bandi, gli impegni assunti e sui quali si sono basate l'ammissibilità e la liquidazione dell'aiuto.

Al fine della verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità, deve essere riscontrata l'avvenuta apposizione da parte del beneficiario:

- di una targa nelle aziende, qualora l'investimento abbia un costo complessivo superiore ad euro 50.000,00;
- di un cartello presso le opere, qualora si tratti di infrastrutture di costo complessivo superiore ad euro 500.000,00.

Su tali elementi informativi devono essere visibili i loghi dell'Unione Europea e della Regione Campania, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1974/2006 e dal DRD n. 84 del 26/03/2009.

Le attività di controllo sono regolate in stretta connessione con quanto previsto dagli accordi convenzionali di collaborazione definiti dalla Regione con l'AGEA.

Sul sito www.agricoltura.regione.campania.it nella sezione dedicata al PSR 2007/2013, sono disponibili gli allegati delle misure e le disposizioni generali che riportano le tabelle menzionate nel testo e sono corredate di collegamenti ipertestuali per tutti i provvedimenti regionali citati